



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"PACIOLO-D'ANNUNZIO"**

Via Manzoni, 6 – 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524 522015 – Fax +39 0524 527611

Web site: [www.paciolo-dannunzio.it](http://www.paciolo-dannunzio.it) E-mail: [PRTD01000X@istruzione.it](mailto:PRTD01000X@istruzione.it)



Circ. n° 318

Fidenza, 03/06/08

Ai docenti

**Oggetto: Indicazioni per gli scrutini di fine anno.**

L'esposizione delle modalità operative di effettuazione degli scrutini finali è rinvenibile nella O.M. 21 maggio 2001, n. 90.

L'attribuzione del credito scolastico è regolamentata dal DPR 323/98 e dalla medesima O.M. n° 90. Sulle modalità di attribuzione del credito scolastico è intervenuto di recente il D.M. n°42/07, che ha modificato le tabelle per l'attribuzione del punteggio agli studenti delle attuali terzultime e penultime classi.

Si vedano, in proposito, i documenti allegati.

Circa le modalità di conduzione degli scrutini, lo scrivente ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di carattere generale.

Nel momento dello scrutinio è richiesto il "collegio perfetto", cioè la presenza di tutti i componenti il consiglio di classe. Eventuali docenti assenti saranno sostituiti con provvedimento formale.

Il presidente del consiglio di classe è il dirigente, il quale può delegare il compito ad un docente membro del consiglio stesso. Visto il calendario degli scrutini, e verificata l'impossibilità di partecipare alle le operazioni di scrutinio per tutte le classi, il dirigente opererà necessariamente delle scelte discrezionali e stabilirà preventivamente a quali riunioni partecipare, sentite anche le segnalazioni dei coordinatori di classe.

Gli orari indicati sul calendario delle convocazioni sono vincolanti per la prima classe della mattinata e del pomeriggio, ma sono puramente indicativi per tutte le altre. E' del tutto evidente, infatti, che può essere necessario prolungare la discussione oltre l'orario precedentemente stabilito, così come può accadere che le operazioni per una classe che non evidenzia particolari problemi si concludano in anticipo. In ogni caso, sul verbale saranno riportati gli orari reali di apertura e chiusura della riunione.

I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, c. 5 del D.Lgs. 297/94 fanno parte del consiglio di classe e partecipano pertanto a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto-dovere di voto per tutti gli alunni della classe.

Gli insegnanti tecnico pratici fanno parte a pieno titolo del consiglio di classe e con potere di voto deliberativo.

I docenti di religione cattolica fanno parte a pieno titolo del consiglio di classe, con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Essi però partecipano alle deliberazioni soltanto per gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Sulla controversa questione del voto del docente di religione, lo scrivente, vista da ultimo la nota dell'USR per il veneto, Prot. n. 5671 del 16 novembre 2005, che si riporta fra gli allegati, fornisce la seguente indicazione, alla quale i presidenti dei consigli di classe vorranno attenersi: il voto del docente di religione, quando è determinante, diventa giudizio motivato, ma ad avviso dello scrivente, non perde la rilevanza del voto, quindi deve essere contato ai fini della determinazione della volontà dell'organo collegiale.

Particolare attenzione va dedicata alla stesura del verbale, di cui si forniscono le tracce, differenziate per classi. Il verbale è sempre firmato da due persone: presidente e segretario. Tutte le decisioni sono assunte all'unanimità o a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente. E' facoltà dei singoli chiedere che siano riportate a verbale eventuali dichiarazioni.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"PACIOLO-D'ANNUNZIO"**

Via Manzoni, 6 – 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524 522015 – Fax +39 0524 527611

Web site: [www.paciolo-dannunzio.it](http://www.paciolo-dannunzio.it) E-mail: [PRTD01000X@istruzione.it](mailto:PRTD01000X@istruzione.it)



Al riguardo va anche tenuto presente che l'attività dei collegi docenti e dei consigli di classe resta pur sempre - sotto il profilo didattico-valutativo, una attività amministrativa discrezionale che deve ispirarsi ai canoni di legittimità prescritti dalla vigente normativa, in particolare per ciò che attiene alla sufficienza, congruità, globalità della "motivazione" di volta in volta adottata a sostegno delle decisioni valutative concernenti gli alunni. Eventuali carenze verificabili su questo diverso piano di rilevanza giuridica condurrebbero, infatti, a possibili censure in sede giurisdizionale, non infrequenti nella realtà scolastica.

Per quanto riguarda il rinvio del giudizio finale in caso di valutazione insufficiente in una o più discipline, si rimanda all'art. 6 dell'O.M. n° 92/07.

O.M. Pubblica Istruzione 05.11.2007, n. 92: Recupero debiti formativi.

**Art. 6 - Scrutinio finale**

1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.
5. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

Lo scrivente è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il dirigente scolastico  
Amanzio Toffoloni